**Dossier di giurisprudenza – Questioni**

Caso Repubblika, 20 aprile 2021, p. 42 Dossier di giurisprudenza

(rispondere indicando il o i punti rilevanti della sentenza)

1. Qual è e in quale funzione opera il giudice maltese che rinvia alla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE? Esso solleva una questione di interpretazione o di validità? La questione riguarda il diritto primario o il diritto derivato dell’Unione?
2. Su quali profili del diritto costituzionale maltese il giudice del rinvio interroga la Corte?
3. Quali sono le norme parametro del diritto UE indicate dal giudice del rinvio?
4. In punto di ricevibilità del rinvio pregiudiziale perché il governo polacco ritiene le questioni sollevate “non necessarie”?
5. È tale posizione fondata, avuto riguardo al requisito *di rilevanza e di necessità* delle questioni pregiudiziali quale sviluppato dalla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE? (V. in proposito parte V manuale istituzionale). Notare come la Corte risponda con riguardo invece alla diversità di funzioni tra il rinvio pregiudiziale, da un lato, e il ricorso per infrazione, dall’altro
6. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 19 TUE al problema della conformità del procedimento maltese di nomina dei giudici alle magistrature superiori, la risposta positiva della Corte su quale criterio è fondata? Che rilevanza assume nel suo giudizio il fatto che il rinvio origini in un’azione definita come “popolare”?
7. Perché secondo la Corte nella fattispecie del giudizio principale l’associazione Repubblika non potrebbe avvalersi dell’art. 47 Carta (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale)? Qual è la norma della Carta che limita l’applicazione dell’art. 47 alla fattispecie nazionale (e al diritto maltese)?
8. Ipotizzare in quale circostanze o condizioni di fatto l’art. 47 potrebbe invece risultare applicabile
9. A quale titolo l’art. 47 Carta risulta (comunque) rilevante nella ricostruzione del parametro normativo europeo?
10. Secondo la Corte spetta agli Stati membri ovvero all’Unione disciplinare la funzione giurisdizionale a livello nazionale?
11. Perché il requisito di indipendenza dei giudici nazionali è considerato di importanza fondamentale nella valutazione della conformità del diritto maltese all’art. 19 TUE? Quali sono le tre norme – principio di diritto UE richiamate dalla Corte in proposito?
12. Il requisito di indipendenza e di imparzialità dei giudici, nel contesto del diritto UE, quali garanzie comporta?
13. Il fatto che in uno Stato membro la nomina dei giudici competa a un organo politico, quale il capo dello stato o il presidente del consiglio dei ministri, è di per sé in contrasto con il diritto dell’Unione?
14. Perché la Corte, nel valutare il rispetto dell’art. 19 TUE da parte della disciplina maltese della nomina dei giudici, si richiama agli art. 49 e 2 TUE? Su quale presupposto si fonda dunque, secondo la Corte, la partecipazione di Malta all’Unione europea?
15. Che contenuto ha la “regola di non regressione” sancita dalla Corte ai punti 63 e 64 della sentenza?
16. Quale misura nazionale, anche di natura costituzionale, potrebbe costituirne violazione secondo la Corte?
17. Circa la valutazione della riforma maltese, in base a quali considerazioni la Corte ritiene che il principio di non regressione risulti rispettato?
18. La soluzione della Corte appare conforme alla posizione espressa da quale organo interveniente nel procedimento?